



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12965 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Daniele Scopelliti, rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Gringeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Radicioni in Roma, via Anastasio II n. 416;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. 363142/2-11 del 17.09.2018, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato “Giudicato Inidoneo” al Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 Allievi carabinieri in ferma quadriennale, a causa dell'attribuzione del coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “dislipidemia con colesterolemia totale > 200 g/dl ripetuto in due determinazioni in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare (cod. 17)”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità, l'attribuzione del codice 17 della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei ai servizi militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 nel caso di dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo < 240 mg/dl e trigliceridi < 200 mg/ dl) ma superiore ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il colesterolo fino a 200 mg/ dl e per i trigliceridi fino a 150 mg/dl) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare;

- ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10 comma 7, lett. b punto1), nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'Applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15

marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4"; e art. 10 comma 7 lett. b. punto 4), nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere";

- ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso art. 10, comma 8, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

- delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico - fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in forma quadriennale", di cui all'Allegato B al f n. 61/8-2 del 6 agosto 2018 del C.N.S.R;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCOPELLITI DANIELE il 12\2\2019 :

della graduatoria definitiva del Concorso Allievi Carabinieri.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente, con l'atto per motivi aggiunti, lamenta che lo stesso non risulta inserito nella graduatoria definitiva del concorso neppure con riserva.

Il Collegio, rilevato che la verifica ha avuto esito positivo;

che il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso risulta già sospeso in via interinale;

che comunque il contraddittorio non è integro, così dispone.

In primo luogo ordina la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso e dei motivi, oggetto del presente scrutinio, per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di :

- un sunto del ricorso originario e dei motivi aggiunti, nonché delle relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

Inoltre, dispone l'ammissione, con riserva, del ricorrente al corso di formazione;

Il merito del ricorso risulta già fissato alla udienza del 13 dicembre 2019.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone gli incumbenti istruttori nei termini di cui in motivazione, disponendo, nelle more, l'ammissione, con riserva, del ricorrente al corso di formazione.

Fissa per la decisione cautelare la camera di consiglio del 20 maggio 2019.

Conferma, per la trattazione di merito, la pubblica udienza del 13 dicembre 2019.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.